



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 165 del 23/11/2021

OGGETTO: SCHEMA DI ACCORDO, EX ART. 15 DELLA L. 241/1990, TRA LA PROVINCIA DI SIENA E IL COMUNE DI SAN GIMIGNANO , PER LA REALIZZAZIONE DI ASFALTATURE SULLA S.P. 1 DI SAN GIMIGNANO. APPROVAZIONE.

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **ventitre** del mese di **novembre** alle ore **15:00** presso questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Dall'appello nominale risultano presenti:

MARRUCCI ANDREA	Sindaco	Presente
GUICCIARDINI NICCOLO'	Vice Sindaco	Presente
TADDEI CAROLINA	Assessore	Presente
BARTALINI GIANNI	Assessore	Presente
MORBIS DANIELA	Assessore	Presente

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.

Ritenuto di procedere ad effettuare i lavori di propria competenza con collegamento telematico ed in modalità di videoconferenza.

Il Segretario Comunale, presente in sede, attesta la presenza del Sindaco e degli Assessori Guicciardini, Taddei e Morbis presso la sede comunale e la presenza dell'Assessore Bartalini con collegamento telematico ed in modalità di videoconferenza.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: SCHEMA DI ACCORDO, EX ART. 15 DELLA L. 241/1990, TRA LA PROVINCIA DI SIENA E IL COMUNE DI SAN GIMIGNANO , PER LA REALIZZAZIONE DI ASFALTATURE SULLA S.P. 1 DI SAN GIMIGNANO. APPROVAZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art.73 del D.L. 18/2020, il quale stabilisce che le giunte comunali possono riunirsi in modalità di videoconferenza, previa, in assenza di specifico regolamento, fissazione da parte del Sindaco delle modalità di svolgimento nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità;

VISTO il decreto sindacale n. 4 del 25/03/2020 con il quale sono state definite le modalità e i criteri di svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in videoconferenza e altre modalità telematiche ai sensi dell'art. 73 del D.L. 18/2020;

PREMESSO CHE:

- la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sul città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" opera un profondo riordino del ruolo delle Province, che vengono confermate nella natura di enti titolari di alcune specifiche funzioni fondamentali di programmazione, coordinamento e gestione di politiche e servizi di area vasta;
- tra le funzioni fondamentali della Provincia previste nel comma 85 della legge n. 56/2014 vi è la "costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente" prevista nella parte finale della lettera b) del medesimo comma;

PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Siena n. 1470 del 21/12/2018, è stato approvato apposito Accordo, ex art. 15 della Legge n. 241/1990, al fine di porre in essere un'azione congiunta tra la Provincia di Siena e Comune di San Gimignano , per quanto riguardante la strada provinciale 1, nel tratto che si snoda in prossimità del centro storico di San Gimignano e che tale attività riguarda prevalentemente:

- Asfaltatura dei tratti individuati fra le parti all'interno del centro Abitato di San Gimignano, sia nel caso di aree riconducibile a carreggiata che di pertinenze stradali;

CONSIDERATO che gli Enti sopradetti, nell'ottica di mettere a punto un'azione sinergica, avevano stanziato nei rispettivi bilanci i seguenti importi:

- Comune di San Gimignano: € 20.000,00;
- Provincia di Siena: € 100.000,00;

CONSIDERATO che:

-la Provincia di Siena e il Comune di San Gimignano hanno il fermo interesse e la possibilità di far effettuare gli interventi sopradetti senza ulteriori indugi, al fine di perseguire il medesimo obiettivo di ripristino di adeguati standard di sicurezza della viabilità in questione;

VISTO lo Statuto del Comune di San Gimignano e in particolare l'art. 58, che così testualmente recita:

"Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi ed alle funzioni da svolgere nonché alle opere, ai programmi ed agli interventi da realizzare. "

VISTO, altresì, l'art. 54, denominato "Forme di Gestione", del medesimo statuto, che testualmente recita" *1. Tra le forme di gestione previste per legge si comprendono anche quelle di associazione mediante convenzione, unione di comuni, consorzi ed accordi di programma*" ;

CONSIDERATO che l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro Accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3, della medesima legge;

RITENUTO, che l'interesse cui ai punti precedenti possa qualificarsi come interesse comune, della Provincia di Siena e del Comune di San Gimignano , di adottare un accordo ex art. 15 della L. 241/1990, quale strumento giuridico più opportuno per il conseguimento del predetto obiettivo

DATO ATTO che con il presente Accordo:

- il Comune di San Gimignano s'impegna a farsi carico della compartecipazione ai relativi costi stimati, per quota parte, in € 20.000,00, al fine del perseguimento di un inequivocabile e indifferibile interesse della comunità locale;
- per detto importo le parti danno atto che il Comune potrà scomputare la somma, da quanto dovuto alla Provincia di Siena per i proventi relativi all'installazione di autovelox su strade provinciali
- la Provincia procederà alla realizzazione degli interventi di asfaltatura fino alla concorrenza della somma complessiva di €.120.000,00

VISTO, pertanto, lo schema di Accordo, ex. art. 15 della L. 241/0990, tra la Provincia di Siena e il Comune di san Gimignano, per la realizzazione di asfaltature sulla S.P. n. 1, allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale, e ritenuto di approvarlo;

Dato atto che la somma trova necessaria copertura finanziaria nel B.P. 2021;

Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi dal responsabile competente in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile dei servizi finanziari per la regolarità contabile;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare le premesse che qui si intendono integralmente riportate;
2. di approvare lo schema di Accordo, ex. art. 15 della L. 241/0990, tra la Provincia di Siena e il Comune di san Gimignano, per la realizzazione di asfaltature sulla S.P. n. 1, allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A";
3. di dare mandato al Dirigente del Settore LLPP e Patrimonio di procedere agli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione, quali la sottoscrizione dell'accordo di programma previa adozione dell'impegno di spesa;

4. di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco
MARRUCCI ANDREA

IL Segretario
COPPOLA ELEONORA

Accordo ex art. 15 della L. 241/1990, tra la Provincia di Siena e il Comune di San Gimignano, per la realizzazione di asfaltature sulla S.P. 1 di San Gimignano.

L'anno 2021 il giorno _____ del mese di _____, nella residenza della Provincia di Siena in Piazza Duomo n° 9 a Siena.

TRA

La Provincia di Siena - denominata nel prosieguo "Provincia" - con sede in Piazza Duomo n. 9, 53100 Siena - P.I. 00166340521 - C.F. 80001130527, rappresentata legalmente da _____, il quale interviene nel presente atto in forza di _____

E

Il Comune di San Gimignano - denominato nel prosieguo "Comune" - con sede in..... , (SI) – P.IVA , rappresentato legalmente da _____, il quale interviene nel presente atto in forza di _____

PREMESSO

- che l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro Accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3, della medesima legge;
- che al riguardo giova evidenziare che il Comune è tenuto in via generale a tutelare gli interessi della collettività locale e secondo l'art. 13 del d.lgs n. 267/2000 ad esercitare tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, in particolare nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico;
- che, ai sensi della Legge 56/2014, art. 1, comma 85, lettera b), le Province risultano espressamente competenti nella "costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente";
- che in tale contesto, considerate le attuali situazioni contingenti, l'Amministrazione Comunale di San Gimignano ha il fermo interesse e la possibilità a far effettuare gli interventi sopradetti senza ulteriori indugi;
- che pertanto, nella fattispecie, l'intervento economico sostenuto dal Comune di San Gimignano destinato a finanziare parte delle attività suddette, trova puntuale giustificazione nella dimostrazione del perseguimento di un inequivocabile e indifferibile interesse della comunità locale come appena descritto;
- che, sempre in tale contesto, detto impegno economico è destinato esclusivamente ad uno spostamento patrimoniale all'interno del perimetro pubblico e pertanto può essere disciplinato dal presente accordo di programma il quale è siglato in virtù di una collaborazione e di un'azione coordinata mirata alle stesse finalità configurabile di per se all'interesse comune previsto dal richiamato art. 15 della legge n. 241/90;
- che il presente accordo di programma, in riferimento agli interventi in precedenza esposti, ha la funzione di regolamentare i rapporti finanziari tra i due enti e le previsioni restitutorie che dovranno avvenire all'interno del quadro del principio di matrice costituzionale, di leale collaborazione tra amministrazioni pubbliche e in conformità anche a quanto elaborato dalla Corte dei Conti sezione regionale di controllo per il Piemonte nella Deliberazione n. 29/2016/SRCPIE/PAR;

- che la Provincia e il Comune concordano e danno il proprio assenso, ciascuno per la parte di propria competenza, per l'attuazione di quanto si andrà di seguito a disporre e al contempo, gli stessi assumono altresì l'obbligo ad una reciproca collaborazione per il buon esito di quanto stabilito, anche attraverso la redazione di un apposito cronoprogramma degli interventi che sarà successivamente concordato tra parti;

Tutto ciò premesso, le parti sopraindicate convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1 Finalità

Il presente Accordo, promosso a norma della Legge n. 241/1990 art. 15, è finalizzato a regolare i reciproci rapporti tra Provincia e Comune con riferimento ad un'azione congiunta da porre in essere sulla Strada Provinciale n° 1 nel tratto che si snoda in prossimità del centro storico di San Gimignano e che tale attività riguarderà prevalentemente:

- asfaltatura dei tratti individuati fra le parti all'interno del centro Abitato di San Gimignano, sia nel caso di aree riconducibile a carreggiata che di pertinenze stradali;

Art. 2 Individuazione degli obblighi delle parti

Con la sottoscrizione del presente Accordo le parti convengono quanto segue:

- sono a carico della Provincia di Siena i costi relativi alle prestazioni cui all'art. 1, per un importo pari ad €. 100.000,00, bilancio previsionale 2021, nonché l'affidamento dei relativi lavori in ragione dell'Accordo Quadro attualmente in essere alla Provincia di Siena, con le relative attività consequenziali;
- sono a carico del Comune di San Gimignano i costi relativi alle prestazioni cui all'art. 1, per un importo pari ad € 20.000,00, bilancio previsionale 2021, che saranno trasferiti alla Provincia nell'anno 2021
- La Provincia provvederà, in funzione di stazione appaltante, all'esecuzione dei lavori e s'impegna a sovrintendere ai lavori stessi per la corretta esecuzione
- Il Comune di San Gimignano, qualora intervenga direttamente, anche per lavori di completamento e/o integrativi, si obbliga inoltre ad attenersi strettamente alle leggi e regolamenti in vigore sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche nei riguardi dei terzi ed a sollevare la Provincia di Siena da ogni responsabilità per danni, lesioni di diritti o interessi che dovessero derivare a terze persone dal presente Accordo.
- Le parti si danno reciprocamente atto che il Comune di San Gimignano potrà scomputare l'importo di cui sopra, da rendicontarsi successivamente alla Provincia di Siena, a quanto dovuto alla Provincia di Siena per i proventi relativi all'installazione di autovelox su strade provinciali.

In generale tutti i soggetti sottoscrittori del presente Accordo si impegnano, nel rispetto dei principi di collaborazione e di non aggravio del procedimento di cui alla Legge n. 241/1990, a:

- collaborare attivamente in attuazione del principio costituzionalmente assistito di leale collaborazione istituzionale;
- avvalersi di ogni strumento della vigente normativa in materia di semplificazione dell'attività amministrativa, nonché di snellimento ed accelerazione dei procedimenti di decisione, controllo ed esecuzione degli interventi;
- rimuovere e superare ogni impedimento e/o ostacolo (procedurale, etc.) relativo alla realizzazione dell'intervento ed all'attuazione degli impegni assunti nel presente

Accordo, in ogni fase e tempo e quale ne sia la causa, fino alla loro completa attuazione

Art. 3 Articolazione degli interventi

Fatti salvi ulteriori accordi concertati fra le parti contraenti, nell'ambito del tavolo tecnico di cui al successivo art. 4, dovrà essere predisposto tra le parti un apposito documento dove verranno articolati gli interventi e quantificati economicamente.

Art. 4 Costituzione di un tavolo tecnico

Per l'applicazione del presente Accordo e lo svolgimento delle sue fasi attuative, ivi compreso quanto previsto all'art. 3, sono individuati quali soggetti referenti:

- per la Provincia, l'Arch. Massimo Betti, in qualità di Dirigente della Direzione Viabilità, OO.PP. ed Espropri;
- per il Comune, l'Ing. Valentina Perrone, in qualità di Dirigente del Settore LLPP e Servizi per il Territorio

Art. 5. Decorrenza e durata

Quanto agli effetti giuridici ed economici, la validità del presente Accordo decorre dalla data della sua sottoscrizione fino al completamento delle attività programmate e comunque sino all'espletamento di tutti gli adempimenti necessari all'approvazione a cura della Provincia del certificato di regolare esecuzione dei lavori riguardanti le attività di cui all'art. 1.

Art. 6 Modifiche e Rinvii

Eventuali modifiche, sostanziali, del presente Accordo potranno essere apportate con il consenso unanime degli Enti che lo hanno sottoscritto, mediante sottoscrizione di un atto integrativo. Per quanto non previsto nel presente Accordo, si fa rinvio alle specifiche normative vigenti nella materia oggetto della Convenzione nonché alle disposizioni del codice civile;

Art. 7 Controversie

Qualora insorgessero contestazioni relative all'interpretazione, esecuzione, validità od efficacia del presente Accordo le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa. All'esito negativo di tale tentativo, le eventuali controversie saranno demandate al competente Foro di Siena.

Art. 8 Trattamento dei dati personali

I Contraenti si impegnano a trattare i dati personali provenienti dalle altre parti unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo.

Il presente Accordo è esente dall'imposta di bollo ex art. 16 D.P.R. 26.10.1972, n. 642; esso è repertoriato agli atti privati degli Enti sottoscrittori e sarà soggetto a registrazione nel solo caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26.4.1986, n. 131. In tale caso le spese di bollo sono a carico del richiedente.

Il presente Accordo con i suoi allegati è letto dalle parti che, riscontratolo conforme alla loro volontà lo sottoscrivono con firma digitale.

Il presente atto si compone di n. 3 pagine compresa la presente.

Per la Provincia di Siena

Per il Comune di San Gimignano



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

PROVINCIA DI SIENA

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, SERVIZI DI RETE E ESPROPRI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 1072/2021 del SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, SERVIZI DI RETE E ESPROPRI ad oggetto: SCHEMA DI ACCORDO, EX ART. 15 DELLA L. 241/1990, TRA LA PROVINCIA DI SIENA E IL COMUNE DI SAN GIMIGNANO , PER LA REALIZZAZIONE DI ASFALTATURE SULLA S.P. 1 DI SAN GIMIGNANO. APPROVAZIONE si esprime ai sensi dell'art.49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

23/11/2021

Sottoscritto dal Responsabile
(PERRONE VALENTINA)
con firma digitale



COMUNE DI SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SETTORE SETTORE SERVIZI FINANZIARI, MOBILITA' E FARMACIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 1072/2021 ad oggetto: SCHEMA DI ACCORDO, EX ART. 15 DELLA L. 241/1990, TRA LA PROVINCIA DI SIENA E IL COMUNE DI SAN GIMIGNANO , PER LA REALIZZAZIONE DI ASFALTATURE SULLA S.P. 1 DI SAN GIMIGNANO. APPROVAZIONE si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Note:

23/11/2021

Sottoscritto dal Responsabile
(GAMBERUCCI MARIO)
con firma digitale



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Provincia di Siena

Relazione di Pubblicazione

Delibera di Giunta N. 165 del 23/11/2021

LAVORI PUBBLICI, SERVIZI DI RETE E ESPROPRI

Oggetto: SCHEMA DI ACCORDO, EX ART. 15 DELLA L. 241/1990, TRA LA PROVINCIA DI SIENA E IL COMUNE DI SAN GIMIGNANO , PER LA REALIZZAZIONE DI ASFALTATURE SULLA S.P. 1 DI SAN GIMIGNANO. APPROVAZIONE.

La su estesa delibera viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

li, 23/11/2021

Il Responsabile della Pubblicazione
(COPPOLA ELEONORA)
*(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)*



COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Esecutività

Deliberazione di Giunta Comunale N. 165 del 23/11/2021

LAVORI PUBBLICI, SERVIZI DI RETE E ESPROPRI

Oggetto: SCHEMA DI ACCORDO, EX ART. 15 DELLA L. 241/1990, TRA LA PROVINCIA DI SIENA E IL COMUNE DI SAN GIMIGNANO , PER LA REALIZZAZIONE DI ASFALTATURE SULLA S.P. 1 DI SAN GIMIGNANO. APPROVAZIONE.

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 07/12/2021

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Provincia di Siena

Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale N. 165 del 23/11/2021

Oggetto: SCHEMA DI ACCORDO, EX ART. 15 DELLA L. 241/1990, TRA LA PROVINCIA DI SIENA E IL COMUNE DI SAN GIMIGNANO , PER LA REALIZZAZIONE DI ASFALTATURE SULLA S.P. 1 DI SAN GIMIGNANO. APPROVAZIONE.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 23/11/2021 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 10/12/2021

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)